



Principali novità fiscali contenute nel Decreto Semplificazioni

Nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 143 del 21 giugno 2022 è stata pubblicata il d.L. 21 giugno 2022, n. 73, recante “*Misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali*” (“**Decreto Semplificazioni**”); di seguito un sintetico esame di alcune delle più rilevanti disposizioni di carattere tributario, ivi contenute.

Indice

<i>Articolo 3: Modifiche al calendario fiscale</i>	1
<i>Articolo 8: Modifiche all'articolo 83 del testo unico delle imposte sui redditi</i>	1
<i>Articolo 9: Abrogazione disciplina delle società in perdita sistematica e dell'addizionale IRES</i>	2
<i>Articolo 10: Semplificazioni in materia di dichiarazione IRAP</i>	3
<i>Articolo 12: Modifica della disciplina in materia di esterometro</i>	3
<i>Articolo 13: Decorrenza della misura sanzionatoria per omessa o errata trasmissione delle fatture relative alle operazioni transfrontaliere)</i>	3
<i>Articolo 14: Termine per la richiesta di registrazione degli atti in termine fisso</i>	4
<i>Articolo 18: Modifiche alla disciplina IVA delle prestazioni rese ai ricoverati e agli accompagnatori dei ricoverati</i>	4
<i>Articolo 24: Disposizioni in materia di indici sintetici di affidabilità fiscale</i>	6
<i>Articolo 35: Proroga dei termini in materia di registrazione degli aiuti di Stato COVID-19 e della presentazione della dichiarazione IMU</i>	6

Articolo 3: Modifiche al calendario fiscale

La disposizione in esame interviene nell'ambito delle scadenze fiscali, sostituendo una molteplicità di norme applicabili nel nostro sistema. In particolare, a seguito delle modifiche in questione:

- (i) le comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche IVA (“**LIPE**”) relative al secondo trimestre dovranno essere effettuate entro il 30 settembre. Nella versione *ante* modifiche, la scadenza era prevista per il 16 settembre;
- (ii) gli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari (“**Intrastat**”) dovranno essere presentati dai soggetti passivi IVA entro il mese successivo al periodo di riferimento. Nella versione precedente, il termine di presentazione dei suddetti elenchi era previsto per il giorno 25 del mese successivo al periodo di riferimento (art. 3, comma 1 del Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 22 febbraio 2010, abrogato dalla norma in commento);
- (iii) con riferimento alle fatture elettroniche emesse a decorrere dal 1° gennaio 2023, è stata innalzata ad Euro 5.000 la soglia rilevante ai fini della mancata applicazione di interessi e sanzioni per ritardato pagamento dell'imposta di bollo.

Pertanto, a seguito delle modifiche in questione, gli interessi e le sanzioni non si applicano: (a) se l'imposta di bollo relativa alle fatture elettroniche emesse nel primo trimestre solare - inferiore ad Euro 5.000 – è versata nei termini previsti per il versamento dell'imposta relativa al secondo trimestre solare; e (b) se l'imposta di bollo relativa alle fatture elettroniche emesse nel primo e secondo trimestre – inferiore ad Euro 5.000 – è versata nei termini previsti per il versamento dell'imposta relativa al terzo trimestre;

- (iv) il termine per la presentazione dell'imposta di soggiorno dovuta per gli anni d'imposta 2020 e 2021 è differito al 30 settembre 2022 con riferimento sia in caso di soggiorno in strutture situate sul territorio di determinati comuni sia in caso di locazioni di immobili ad uso abitativo di durata non superiore ai 30 giorni (c.d. locazioni brevi).

Articolo 8: Modifiche all'articolo 83 del testo unico delle imposte sui redditi

La disposizione in oggetto modifica l'articolo 83 del decreto del presidente della Repubblica n. 917 del 22 dicembre 1986 (“**TUIR**”), estendendo l'ambito di applicazione del principio di derivazione rafforzata.

In particolare, l'articolo summenzionato prevedeva che il principio di derivazione rafforzata, (che implica la rilevanza fiscale dei criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione adottati in bilancio e il conseguente riconoscimento fiscale della rappresentazione contabile fondata sul principio di prevalenza della sostanza sulla forma) si applicasse solamente ai soggetti:

- (i) che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali;

- (ii) diversi dalle micro-imprese di cui all'articolo 2435-ter c.c., che redigono il bilancio in conformità alle disposizioni del codice civile.

L'intervento in parola, a determinate condizioni, ha esteso l'applicazione del principio di derivazione rafforzata ai soggetti che si qualificano come "micro-imprese", prima espressamente esclusi.

Nello specifico, ad esito delle modifiche introdotte, il nuovo dettato normativo limiterebbe l'esclusione dal principio suddetto solo alle "micro-imprese di cui all'articolo 2435-ter c.c. che non hanno optato per la redazione del bilancio in forma ordinaria".

In sostanza, le imprese che si qualificano come micro imprese, in quanto non superano i limiti dimensionali di cui all'art. 2435-ter c.c., ma che scelgono di redigere il bilancio in forma ordinaria, determinerebbero il reddito d'impresa applicando il principio di derivazione rafforzata.

Oltre a quanto sopra, la norma in discussione introduce all'interno del suindicato articolo 83 TUIR, l'applicazione dei criteri di imputazione temporale ai fini fiscali anche in relazione alle poste contabilizzate a seguito del processo di correzione degli errori contabili, escludendo però l'applicabilità di tale previsione ai componenti negativi di reddito per i quali è scaduto il termine per la presentazione della dichiarazione integrativa.

La modifica in esame, come specificato dallo stesso articolo 8, comma 2, si applica a partire dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto Legge e, quindi, per i soggetti "solari", già a partire dal 2022.

Articolo 9: Abrogazione disciplina delle società in perdita sistematica e dell'addizionale IRES

Tramite la norma in parola viene abrogata, a partire dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022, la disciplina volta alla regolazione delle c.d. "società in perdita sistematica".

Oltre a quanto sopra, la medesima norma, a partire dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020, abroga la disciplina volta ad applicare una addizionale ai fini IRES ai danni delle persone giuridiche:

- (i) che operano nel settore della ricerca e della coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, con partecipazioni di controllo e di collegamento e con immobilizzazioni materiali e immateriali nette dedicate a tale attività con valore di libro superiore al 33 per cento della corrispondente voce del bilancio di esercizio;
- (ii) emittenti azioni o titoli equivalenti ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato;
- (iii) con una capitalizzazione superiore a 20 miliardi di euro determinata sulla base della media delle capitalizzazioni rilevate nell'ultimo mese di esercizio sul mercato regolamentato con i maggiori volumi negoziati,

così come regolata dall'articolo 3, Legge 6 febbraio 2009, n. 7.

Articolo 10: Semplificazioni in materia di dichiarazione IRAP

L'intervento normativo in argomento, ha modificato la disciplina afferente alla deducibilità del costo complessivo per il personale dipendente con contratto a tempo indeterminato senza però, di converso, prevedere modifiche afferenti alle deduzioni dei lavoratori assunti con differente contratto.

La modifica entrerà in vigore dal periodo d'imposta precedente a quello di pubblicazione del decreto in parola (i.e. periodo d'imposta 2021).

Articolo 12: Modifica della disciplina in materia di esterometro

La norma interviene modificando la disciplina relativa alla comunicazione dei dati relativi alle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti stabiliti all'estero (cd. esterometro), di cui all'art. 1, comma 3-bis, d.Lgs. 5 agosto 2015, n. 127, che viene integralmente sostituito.

In particolare, con le novità introdotte dalla previsione in commento, la comunicazione non sarà dovuta per le operazioni per cui è stata emessa:

- (i) una bolletta doganale;
- (ii) o ricevuta una fattura elettronica; e
- (iii) purché di importo non superiore ad euro 5.000 ciascuna, relative ad acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia ai sensi degli articoli da 7 a 7-octies del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (“**d.p.R. IVA**”).

In merito, occorre rilevare che, a far data dal 1° luglio 2022, i dati relativi all'esterometro saranno trasmessi attraverso il sistema di interscambio: ed in particolare per le operazioni:

- (i) attive con soggetti esteri, entro i termini di emissione della fattura (o del documento che ne certifica il corrispettivo);
- (ii) passive con soggetti esteri, entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l'effettuazione dell'operazione.

Articolo 13: Decorrenza della misura sanzionatoria per omessa o errata trasmissione delle fatture relative alle operazioni transfrontaliere)

Viene modificata la decorrenza della sanzione specifica per la omessa o errata trasmissione dell'esterometro in conformità del regime in vigore dal 1° luglio 2022, in

ragione del quale la trasmissione dei dati avverrà attraverso il sistema di interscambio. In particolare, la sanzione amministrativa di euro 2 per ciascuna fattura, entro il limite massimo di euro 400 mensili, di cui all'art. 11, comma 2-quater, terzo periodo, d.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, troverà applicazione a far data dal 1° luglio 2022.

Articolo 14: Termine per la richiesta di registrazione degli atti in termine fisso

Viene modificato, intervenendo sull'articolo 13, commi 1 e 4, e sull'articolo 19, comma 1, d.p.R. 26 aprile 1986, n. 131, il termine per la registrazione degli atti in termine fisso, che è aumentato da venti a trenta giorni.

Articolo 18: Modifiche alla disciplina IVA delle prestazioni rese ai ricoverati e agli accompagnatori dei ricoverati

La disposizione in parola amplia il dettato normativo dell'articolo 10, comma 1, n. 18) del d.p.R. IVA, in tema di esenzione IVA.

In particolare, l'articolo 10, nella versione *ante* modifiche, esenta dall'imposta sul valore aggiunto *“le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona nell'esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza, ai sensi dell'articolo 99 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, ovvero individuate con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro delle finanze”*.

La modifica in oggetto estende l'esenzione anche all'ipotesi in cui la prestazione sanitaria costituisce una componente di una prestazione di ricovero e cura resa alla persona ricoverata da un soggetto diverso da quelli di cui al numero 19), quali (i) enti ospedalieri; (ii) cliniche e case di cura convenzionate; (iii) società di mutuo soccorso con personalità giuridica e (iv) enti del Terzo settore di natura non commerciale.

Più in dettaglio tale esenzione di applicherebbe quando *“il soggetto a sua volta acquista la prestazione sanitaria presso un terzo e per l'acquisto trova applicazione l'esenzione; in questo caso l'imposta non si applica alla prestazione di ricovero e cura fino a concorrenza del corrispettivo dovuto da tale soggetto al terzo”*.

Il Decreto, inoltre, interviene modificando anche il punto 120) della Tabella A, parte III, che elenca tutti i beni e i servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento.

L'applicazione dell'aliquota IVA ridotta dunque, che si applica *“prestazioni rese ai clienti alloggiati nelle strutture ricettive di cui all'articolo 6 della legge 17 maggio 1983, n. 217, e successive modificazioni nonché prestazioni di maggiore comfort alberghiero rese a persone ricoverate in istituti”*, è estesa anche ai seguenti casi:

- (i) prestazioni di ricovero e cura, comprese le prestazioni di maggiore comfort alberghiero, diverse da quelle esenti ai sensi dell'articolo 10;
- (ii) prestazioni di alloggio rese agli accompagnatori delle persone ricoverate da enti ospedalieri; cliniche e case di cura convenzionate; società di mutuo soccorso con

personalità giuridica; enti del Terzo settore di natura non commerciale, e da case di cura non convenzionate.

Articolo 22: Proroga del meccanismo di inversione contabile

Tramite l’emanazione della Direttiva 2022/890/UE, l’Unione Europea ha attribuito agli Stati membri la facoltà di prorogare l’applicazione del *reverse charge* nel settore elettronico ed energetico fino alla data del 31 dicembre 2026; in ossequio a tale possibilità, con l’articolo in parola, il legislatore nazionale è intervenuto – modificando l’articolo 17, comma 8, d.p.R. IVA – prorogando al 31 dicembre 2026, tra le altre, l’applicazione del *reverse charge* alle cessioni di gas e di energia elettrica a soggetti passivi-rivenditori, in virtù di quanto anche previsto ai sensi dell’art. 7-bis comma 3 lett. a) del d.p.R. IVA.

Articolo 23: disposizioni in materia di ricerca e sviluppo di farmaci e certificazione del credito ricerca, sviluppo e innovazione

La norma in esame apporta alcune modifiche alla disciplina del credito d’imposta in materia di ricerca e sviluppo per farmaci, previsto dall’art. 31 del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106. Si rammenta che tale norma riconosce un credito d’imposta in misura pari al 20% dei costi per attività di ricerca e sviluppo per farmaci nuovi (tra cui i vaccini). Rientrano tra i costi agevolabili quelli sostenuti dal 1° giugno 2021 al 31 dicembre 2030.

Con le modifiche in esame, si estende la possibilità di beneficiare del suddetto credito d’imposta anche con riferimento ai costi sostenuti relativi a farmaci non considerati “nuovi”.

Inoltre, al fine di individuare le attività rientranti nel perimetro di applicazione del credito d’imposta, la norma in analisi rinvia all’art. 2 del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 26 maggio 2020 (*i.e.*, il Decreto MISE emanato con riferimento al credito d’imposta ricerca e sviluppo e innovazione e rilevante, tra gli altri, anche ai fini dell’applicazione del c.d. “nuovo” Patent Box).

Allo scopo di favorire maggiore certezza rispetto all’utilizzo dei benefici afferenti alle misure volte ad incentivare attività di ricerca e sviluppo, viene introdotta la possibilità – per le imprese interessate – di richiedere una certificazione che attesti la qualificazione degli investimenti effettuati o da effettuare ai fini della loro classificazione nell’ambito:

- (i) delle attività di ricerca e sviluppo;
- (ii) di innovazione tecnologica; e
- (iii) di design e innovazione estetica ammissibili al beneficio.

Analoga certificazione potrà essere richiesta per l’attestazione della qualificazione delle attività di innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento di obiettivi di innovazione digitale 4.0 e di transizione ecologica ai fini dell’applicazione della maggiorazione dell’aliquota del credito d’imposta prevista dalla disciplina vigente.

Le certificazioni ora descritte, saranno emesse da soggetti – pubblici e privati – che rispetteranno i requisiti che verranno indicati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in discussione.

Articolo 24: Disposizioni in materia di indici sintetici di affidabilità fiscale

Con l'intervento in questione, si estendono anche al periodo d'imposta al 31 dicembre 2022 la disciplina eccezionale in materia di indici sintetici di affidabilità fiscale ("ISA") prevista dall'art. 148 del decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77. Si rammenta che tale disciplina prevede l'applicazione di correttivi nell'applicazione degli ISA al fine di tener conto degli effetti della crisi economica causata dalla diffusione del Covid-19 con riferimento ai periodi d'imposta al 31 dicembre 2020 e al 31 dicembre 2021 e, a seguito di modifiche, anche al 31 dicembre 2022.

La disposizione in esame, attraverso un'integrazione del comma 2 dell'art. 148 del d.L. n. 34/2020, prevede che:

- (i) si debba tener conto anche del livello di affidabilità fiscale più elevato derivante dall'applicazione degli ISA per i periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2019 e al 31 dicembre 2020, con riferimento al periodo d'imposta in corso 31 dicembre 2021; e
- (ii) si debba tener conto anche del livello di affidabilità fiscale più elevato derivante dall'applicazione degli ISA per i periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 e al 31 dicembre 2021, con riferimento al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022.

Infine, con la norma in esame vengono modificati i termini di approvazione e di integrazione degli ISA fissati, rispettivamente, nel mese di marzo del periodo d'imposta successivo a quello per il quale gli indici sono applicati e nel mese di aprile del periodo d'imposta successivo a quello per il quale è necessario procedere ad integrazione.

Nella versione *ante* modifiche, il termine di approvazione degli ISA era individuato il 31 dicembre del periodo d'imposta di applicazione e, invece, il termine di integrazione era individuato nel mese di febbraio del periodo d'imposta successivo a quello di applicazione. Viene, inoltre, abrogato il differimento dei termini per l'approvazione (previsto il 31 marzo) e per l'integrazione (previsto il 30 aprile).

Articolo 35: Proroga dei termini in materia di registrazione degli aiuti di Stato COVID-19 e della presentazione della dichiarazione IMU

La norma in commento, tramite la modifica dell'articolo 10, Decreto Ministeriale del 31 maggio 2017 n. 115, proroga il termine per la Registrazione degli aiuti non subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione da parte dell'Agenzia delle Entrate al 30 giugno 2023.

Con il medesimo intervento normativo, viene differito al 31 dicembre 2022 il termine per la presentazione della dichiarazione IMU di cui all'articolo 1, comma 769, della Legge n. 160 del 27 dicembre 2019, relativa all'anno di imposta 2021.

* * *

Foglia & Partners è a Vostra disposizione per ogni ulteriore chiarimento ed approfondimento in merito ai temi affrontati.

Contatti:

Email: home@fptax.it

Web: fogliandpartners.com

Roma, Via Flaminia 141, Tel: +39 06 68300655

Milano, Largo Ildefonso Schuster 1, Tel: +39 02 09994690

Il presente documento ha finalità meramente informativa e non può essere inteso, in alcun modo, quale parere legale.